

LEGISLAZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE



LEZIONE N. 1

DOCENTE
VILLA ROSARIO

OBBIETTIVI



- **Conoscere la legislazione sulla Protezione Civile**
 - Nazionale
 - Regionale
 - Regolamenti provinciali
- **Legge sul volontariato**
- **Identificazione delle figure**
- **Compiti del volontario di Protezione Civile**

STORIA



Nel passato durante eventi straordinari si muoveva l'esercito e qualche volontario

**NON ERAVAMO
COORDINATI
OGNUGNO FACEVA UN PO'
COME VOLEVA**




Il volontariato e' una **risorsa insostituibile**

Collabora con le istituzioni ma non si sostituisce!!!

Evoluzione dello Stato

4



LA LEGGE DELL'EMERGENZA

5

Venivano emanate leggi in relazione ad eventi calamitosi

- **L.996/70: Prime norme di Protezione Civile**
(alluvione di Firenze '66)
- **DPR 66/81: Regolamento di attuazione L.996/70**
(terremoto Irpinia e Campania '80)
- **Dir.CEE 82/501 - DPR 175/88 "Seveso 1": Rischio industriale**
(Icmesa - Seveso '76)
- **L.183/89: Norme di difesa del suolo e istituzione Autorità di Bacino**
(alluvione Valtellina '87)

LA LEGGE DELL'EMERGENZA



- **L.225/92: Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile**
- **L.267/98: Perimetrazione aree a rischio elevato**
(frane di Sarno e Quindici '98)
- **L.365/00: Vincoli alla ricostruzione in aree a rischio**
(frane di Soverato, alluvione e frane Nord Italia 2000)
- **O.M. 3274/2003: Nuova classificazione sismica**
(terremoto Molise e Puglia 2002)

LEGGI REGIONALI (Lombardia)



- [l.r. n. 16 del 22 maggio 2004 Testo unico delle disposizioni regionali in materia di Protezione Civile](#)
- [l.r. n. 22 del 24 luglio 1993 Legge regionale sul Volontariato](#)

LEGGI REGIONALI (Lombardia)



- l.r. n. 54 del 12 maggio 1990
Organizzazione e interventi di competenza regionale
in materia di Protezione Civile
- dgr n.8753 del 22 dicembre 2008
Determinazione in merito alla gestione organizzativa
e funzionale del sistema di allerta per i rischi naturali
ai fini di Protezione Civile

LEGGE REGIONALE (Lombardia)



- dgr n. 4732 del 16 maggio 2007
Revisione della "Direttiva Regionale per la Pianificazione di Emergenza degli Enti Locali"
- dgr n. 3116 del 1 agosto 2006
Modifiche e integrazioni alla dgr 19723/2004 di approvazione del protocollo d'intesa con le Province lombarde per l'impiego del volontariato di Protezione Civile nella prevenzione del rischio idrogeologico

LEGGE REGIONALE (Lombardia)



- dgr n. 47579 del 29 dicembre 1999
Linee guida sui criteri per l'individuazione e la costituzione dei Centri Polifunzionali di Emergenza in attuazione dell'art. 21, comma 1,2,3 l.r.54/90 e successive modifiche
- r.r. n.9 del 18 ottobre 2010
Regolamento di attuazione dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile

L. 8 dicembre 1970 n.966



**Sancisce la definizione di calamità naturale o
catastrofe**

Grave danno o pericolo all'incolumità delle persone e ai beni che per natura ed estensione devono essere fronteggiati con **interventi tecnici straordinari**

LEGGE 266/91



- Introduce il riconoscimento del volontariato in Italia come risorsa
- Stabilisce come deve essere impiegata
- Definisce anche le regole
 - Assenza fini di lucro
 - Benefici di legge

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO



Nelle future leggi vedremo che verrà citata:

ORGANIZZAZIONE DI **VOLONTARIATO**

Con questo termine viene stabilite tutte le forme aggregate di volontari (non singoli) che siano private o pubbliche

- **GRUPPI COMUNALI / INTERCOMUNALI**
- **ASSOCIAZIONI**

LEGGE 266/91



- Art. 1 – Riconosce il valore sociale del volontariato ed i rapporti fra istituzioni pubbliche e le **organizzazioni di volontariato**

Viene giuridicamente dato merito all'opera dei volontari che operano in **ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO** e non singoli cittadini

Legge 266/91



- ART 2 – Definisce l'attività di volontariato quella prestata in modo gratuito e personale tramite le **organizzazioni di volontariato**

L'attività deve essere spontanea e gratuita sia in denaro che in beni sempre all'interno di un'organizzazione di volontariato.

LEGGE 266/91



- ART.3 – Stabilisce le forme giuridiche del volontariato

Le organizzazioni di volontariato possono essere pubbliche o private

Private: associazioni, cooperative,

Pubbliche: gruppi comunali/intercomunali

Devono essere privi di lucro e democratiche

LEGGE 266/91



- Art 4 – tutti i volontari che operano nelle organizzazioni di volontariato devono essere **assicurati**

Il volontariato che durante le operazioni dovesse incorrere in infortunio o dovesse causare un danno a terzi ne risponde tramite un'assicurazione.

Legge 266/91



- Art. 6 – Le regioni hanno un registro dove tutte le organizzazioni di volontariato sono iscritte o devono iscriversi per essere riconosciute come tali. Inoltre specifica quali siano i requisiti per farne parte.

Viene attribuito alla Regione il compito di censire gli organismi di volontariato (ALBI)

LEGGE 266/91



- Art. 17 – Definisce il diritto sulla flessibilità lavorativa alle persone che fanno parte delle organizzazioni di volontariato compatibilmente con l'esigenza delle aziende.

Question time



Cos'è la protezione civile?

1. Un gruppo di volontari
2. Un sistema coordinato
3. Delle persone che vanno in difesa della popolazione
4. Degli specialisti

NASCITA DELLA PROTEZIONE CIVILE ITALIANA



La protezione Civile nasce ufficialmente nel 1992 dalla legge 225/92

L'allora ministro Zamberletti che già da tempo aveva riconosciuto **il valore del volontariato** istituisce questo **organo indipendente**

Prima la protezione Civile era un organo sotto il Ministero dell'Interno

LEGGE 225/92



Presidenza
Del consiglio dei
Ministri

Dipartimento PC

PREFETTO

PROVINCIA

SINDACO

**Identificazione
ed attribuzione
delle funzioni
a singoli
organi in
relazione alla
gravità
dell'evento**

Legge 225/92



Servizio nazionale della Protezione Civile (Art. 1)

E' istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare **l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti** e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da **calamità naturali, da catastrofi** e da altri eventi calamitosi.

Il presidente del Consiglio dei Ministri promuove e coordina le attività delle Amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli Enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.

Legge 225/92



Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze (Art. 2)

Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

- a) **eventi naturali o connessi all'attività dell'uomo** che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti **in via ordinaria**;
- b) **eventi naturali o connessi all'attività dell'uomo** che per loro **natura ed estensione** comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
- c) **calamità naturali, catastrofi** o altri eventi che per intensità ed estensioni **debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari**.

Legge 225/92: Attività (art. 3)



PREVISIONE

PREVENZIONE

SOCCORSO

**SUPERAMENTO
EMERGENZA**



Legge 225/92



Attività e compiti di protezione civile (art.3)

2. **La previsione** consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.

3. **La prevenzione** consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

4. **Il soccorso** consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.

5. **Il superamento** dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

Legge 225/92



Componenti del Servizio nazionale della protezione civile (art.6)

All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze,

le amministrazioni dello Stato,
le regioni,
le province,
i comuni e le comunità montane

Legge 225/92



Strutture operative nazionali del Servizio (art.11)

Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:

- a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;
- b) le Forze armate;
- c) le Forze di polizia;
- d) il Corpo forestale dello Stato;
- e) i Servizi tecnici nazionali;
- f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;
- g) la Croce rossa italiana;
- h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
- i) **le organizzazioni di volontariato;**
- l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).

LEGGE 225/92



Competenze delle regioni (Art. 12)

Le regioni partecipano all'organizzazione ed all'attuazione delle attività di protezione civile (previsione, prevenzione e soccorso) e provvedono alla predisposizione e attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali

LEGGE 225/92



Competenze delle province (Art. 13)

Le province partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio nazionale della protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione dei programmi provinciali di previsione e prevenzione e la loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali.

LEGGE 225/92



Competenze del Prefetto (Art. 14)

Il Prefetto, sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predisponde il piano provinciale di emergenza. Al verificarsi di eventi calamitosi che comportano il coordinamento di più enti e/o che devono essere fronteggiati con poteri straordinari, assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei Sindaci dei Comuni interessati

LEGGE 225/92



Competenze del Comune ed attribuzioni del Sindaco (Art. 15)

Il Sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale.


LEGGE 225/92



Volontariato (art. 18)

1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, **((delle organizzazioni di volontariato di protezione civile))** all'attività di **previsione,** prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge.
2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.

L'evoluzione degli organi di protezione civile



DELEGA ALLE PROVINCIE



Decreto Legislativo 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali in attuazione del capo I della Legge delega 15 marzo 1997, n°59”

Sono attribuite alle **Regioni le funzioni relative:**

- alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi,
- all’attuazione dei servizi tecnici urgenti, in caso di eventi calamitosi
- agli indirizzi per la predisposizione dei piani di emergenza provinciali
- all’attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle aree colpite da calamità
- Utilizzo di organizzazioni di volontariato

Decreto Legislativo 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali in attuazione del capo I della Legge delega 15 marzo 1997, n°59”



Sono attribuite alle **Province le funzioni relative:**

- all’attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei
- rischi
- alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza
- alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi tecnici urgenti, anche di natura tecnica,

Decreto Legislativo 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali in attuazione del capo I della Legge delega 15 marzo 1997, n°59”

Sono attribuite ai **Comuni le funzioni relative:**

- alla predisposizione dei piani di emergenza comunali o intercomunali
- all'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi
- all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza
- all'utilizzo del volontariato di protezione civile locale

REGISTRO DEL VOLONTARIATO



- Viene sancita dalla regione Lombardia dalle L.R. n. 3/2001



Regione Lombardia

In questa legge regionale vengono fissati i criteri di inserimento delle organizzazioni di volontariato operanti.

LEGGE REGIONALE N. 3/2001



Stabilisce che l'Albo del volontariato di Protezione civile è diviso in :

- Associazioni
- Gruppi Comunali e Intercomunali
- Elenco dei Volontari

LEGGE REGIONALE N. 3/2001



- Le provincie ed i Comuni effettuano un censimento e operatività nell'ambito territoriale.
- Le Provincie coordinano le attività

LEGGE REGIONALE N. 3/2001



- Solo per le associazioni ci sono le seguenti specializzazioni
 - Logistica e soccorso in genere
 - Unità cinofile
 - Sommozzatori e soccorso nautico
 - Antincendio boschivo
 - Comunicazioni
 - Soccorso alpino

**Con nuovo regolamento (ottobre 2010)
vedremo più avanti sono state introdotte
novità**

LEGGE REGIONALE N. 3/2001



- ART.8

specifica che i volontari iscritti devono precisare di essere o meno disponibili ad attività operative sul territorio di competenza

- Chiede anche di specificare in caso di iscrizione in più associazioni di volontariato/gruppo quale sia quella principale

LEGGE REGIONALE N. 3/2001



- **ART.9 stabilisce l'operatività dei volontari**
 - Per le associazioni 80% dei volontari deve essere operativo tramite dichiarazione di svolgere missioni
 - Per i gruppi comunali/intercomunali sono obbligatoriamente operativi con 80% degli iscritti

* introdotte novità nel ottobre 2010

LEGGE REGIONALE N. 3/2001



- ART. 12

I Volontari iscritti in quanto potenzialmente incaricati dello svolgimento di un pubblico servizio a norma dell'art. 358c.p. devono autocertificare annualmente alla propria organizzazione di volontariato di non aver in corso procedimenti penali o subito condanne penali

* Aggiornato con regolamento 2010

Legge regionale n. 16/2004



Funzioni della Regione (Art.4)

La Regione coordina l'organizzazione e cura l'attuazione degli interventi di protezione civile svolgendo in particolare le seguenti attività:

- previsione e prevenzione dei rischi, secondo quanto previsto dal programma regionale di previsione e prevenzione;
- partecipazione al soccorso, per l'attuazione degli interventi urgenti;
- superamento dell'emergenza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale in materia di pubbliche calamità;
- definizione di indirizzi e principi direttivi in materia di protezione civile a cui devono attenersi gli enti locali.

Legge regionale n. 16/2004



Funzioni dei comuni singoli od associati (Art. 2)

Al verificarsi di una situazione di emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari, avvalendosi delle organizzazioni di volontariato operanti a livello comunale o intercomunale, dandone immediata comunicazione alla provincia e alla Regione.

Inoltre i comuni curano la predisposizione dei piani comunali o intercomunali di emergenza, l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza.

Legge regionale n. 16/2004



Funzioni delle province (Art. 3)

Viene sviluppato ed ampliato il ruolo della Provincia rispetto al D.Lgs. 112/98, da concorrente in emergenza a organo attivo e responsabile del coordinamento dei soccorsi, in grado di mobilitare i servizi tecnici di cui dispone in proprio (es. viabilità) e le organizzazioni di volontariato.

Dalla semplice partecipazione e vigilanza all'**attivazione dei servizi urgenti compresi nel piano provinciale di emergenza.**

Viene assegnato alla Provincia il compito dell'impiego del volontariato, sulla base delle direttive regionali, in coordinamento con i comuni interessati dall'emergenza.

Legge regionale n. 16/2004



Volontariato di protezione civile (ART.5)

La Regione riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale, quale forma spontanea, sia individuale che associativa, di partecipazione dei cittadini all'attività di protezione civile a tutti i livelli, assicurandone l'autonoma formazione e lo sviluppo.

Legge regionale n. 16/2004



Volontariato di protezione civile (ART.5)

L'attività di volontariato di protezione civile può essere svolta:

- a) da singoli cittadini attraverso la partecipazione all'attività dei gruppi comunali, istituiti presso il comune di residenza;
- b) dalle associazioni di volontariato iscritte all'albo regionale del volontariato di protezione civile di cui al comma 8 e dai gruppi comunali o intercomunali, istituiti dal comune, dalla comunità montana, dall'ente gestore del parco o da altra forma associativa fra i comuni, e iscritti all'albo regionale del volontariato di protezione civile.
- **Comma 8.** È istituito l'albo regionale del volontariato di protezione civile, relativamente alle associazioni, ai gruppi e ai volontari che ne fanno parte, suddiviso per competenze professionali e specialità, ed articolato a livello regionale, provinciale e comunale

REGOLAMENTI



Oltre alle leggi dello stato e delle regioni esistono regolamenti provinciali ai quali le organizzazioni di volontariato devono attenersi.

In ultimo nel ottobre 2010 è stato emanato dalla regione Lombardia il nuovo regolamento che cambia radicalmente il volontariato.

Regolamento regionale 18 ottobre 2010 - n. 9



Articolo 2 Composizione dell'albo e requisiti per l'iscrizione

1. L'albo e` cosi` composto:

- a) associazioni di volontariato di protezione civile;
- b) gruppi comunali e gruppi intercomunali, rispettivamente istituiti dai singoli comuni e dalle loro forme associative o dagli enti gestori dei parchi;
- c) elenco dei volontari che ne fanno parte.



2. Possono iscriversi all'albo le organizzazioni di volontariato i cui aderenti svolgono nel territorio regionale prestazioni personali, volontarie e gratuite
3. Per iscriversi all'albo le organizzazioni devono aver espressamente previsto nell'atto costitutivo o nello statuto, **l'assenza di fini di lucro**, la gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti.

Regolamento regionale 18 ottobre 2010 - n. 9



Articolo 4 Specialità

1. L'albo si articola nelle seguenti specialità :

a) logistica / gestionale;

b) cinofili;

c) subacquei e soccorso nautico;

d) intervento idrogeologico;

e) antincendio boschivo;

f) tele-radiocomunicazioni;

g) nucleo di pronto intervento di cui all'articolo 6, comma 2 della l.r. 16/2004;

h) impianti tecnologici e servizi essenziali;

i) unità equestri.



Articolo 5 Elenco dei volontari

1. L'elenco dei volontari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), riporta nominativamente tutti i volontari facenti parte delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, indicandone le generalità, l'organizzazione di appartenenza e la disponibilità a svolgere incarichi operativi.



Articolo 6 (Condizioni per lo svolgimento delle attività operative)

1. Al fine di garantire l'effettiva disponibilità dei volontari iscritti all'albo, nei casi di emergenza, gli stessi devono dichiarare la propria operatività a favore di una sola organizzazione di volontariato di protezione civile.
2. L'operatività a favore di un'organizzazione di protezione civile deve essere prevalente rispetto a quella a favore di organizzazioni incluse nel registro generale regionale di cui alla legge regionale 14 febbraio 2008 n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso), che possano prendere parte alle attività di soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi e superamento dell'emergenza.

BUONA NOTTE



GRAZIE DELL'ATTENZIONE